



for a living planet®

WWF ITALIA
Delegato Liguria
Indirizzo c/o WWF Savona:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it

OGGETTO: COMUNE DI CELLE LIGURE D.G.C. n.132 del 30/09/22. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA IN LINEA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO PER CALCIO A 7 GIOCATORI IN LOC. NATTA COMUNE DI CELLE LIGURE. Prime Osservazioni

In riferimento all'oggetto, la scrivente Associazione, espone quanto segue:

Premesso che, come si evince dalla D.G.C. n.132 del 30/09/22

...”che l’Amministrazione Comunale ha individuato l’Impianto Sportivo Olmo Ferro sito in loc. Natta 7 al fine di aumentare l’attività agonistica dell’Impianto sportivo e per lo sviluppo della relativa cultura.....”....

“..Accertato che l’opera da attuare risulta conforme e compatibile con la pianificazione urbanistica comunale, regionale e provinciale di settore...”;

Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto di cui sopra;

Accertato che esistono quindi le condizioni per procedere alla approvazione del Progetto e che non si evidenziano vincoli ambientali:...”

*“...**DELIBERA** di approvare esclusivamente in linea tecnica, per i motivi sopra esposti, lo 1. studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione nuovo spogliatoio campo da calcio a 7 presso l’impianto sportivo Olmo Ferro in loc. Natta finalizzato all’aumento dell’attività agonistica dell’impianto e allo sviluppo della relativa cultura composto dai seguenti elaborati*

*.....
Per complessivi € 409.576,0.....”.*

Premesso che, come si evince dalla D.G.C. n.134 del 30/09/22.....

“..il Comune è in possesso dello Studio di fattibilità Tecnico Economico redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.50/2016 a firma dell’Arch. Stefano Longhi di Torino della realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo a 7 da realizzarsi in adiacenza del medesimo Campo a 7 nell’impianto sportivo Comunale Olmo Ferro in Loc. Natta..per un importo di euro Per complessivi € 409.576,00.....”.

Osservazioni

Entrando nel merito della compatibilità ambientale, urbanistica e paesaggistica della nuova opera, si ritiene *in primis* segnalare che non si comprende l’iniziativa di realizzare un nuovo impianto sportivo in quanto a breve distanza dal campo di calcio e atletica della Natta è già presente un campo di calcio di dimensioni simili a quello che si vuol proporre.

Si osserva che


Il progetto di realizzazione di un nuovo campo di calcio, risulta in contrasto con il vigente PUC del Comune di Celle Ligure. Infatti l’area indicata ricade in buona parte in TNI Territorio Non Insediabile, è individuato come ambito **costituente patrimonio paesistico ambientale di alto pregio da salvaguardare e valorizzare ai fini di una fruizione naturalistica e controllata.** La

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.



for a living planet®

scheda di PUC indica che non è consentita **l'apertura di nuovi tracciati stradali e viene prescritto la conservazione del verde esistente.**




*PUC Comune di Celle ligure art.62 - AMBITI TNI DI CONSERVAZIONE: TERRITORIO NON INSEDIABILE (aree prevalentemente naturali, agro-forestali o incolte). NORME DI CONFORMITA' 1. Gli ambiti di conservazione TNI del territorio non insediabile sono individuati ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.i.; **essi formano un'area vasta caratterizzata da terreni in massima parte boscati o incolti, d'indubbio interesse paesaggistico, da salvaguardare e valorizzare ai fini degli equilibri idrogeologici ed ecologici attraverso una struttura agricola variamente integrata che si deve svolgere con interventi di assetto e consolidamento delle morfologie del territorio e della vegetazione di forte valore paesistico-naturalistico.** 2. Nelle aree non boscate è consentita la piantumazione di essenze arboree in conformità alle prescrizioni di cui al Titolo VI. 3. In tali aree, che potranno essere utilizzate dal Comune per mettere a dimora gli alberi di cui alla legge regionale n. 33/1994, sono da rispettare le indicazioni contenute nella legislazione forestale regionale. 4. **Nel territorio non insediabile, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale. Le destinazioni consentite sono esclusivamente quelle determinate dalle attività agricole e zootecniche e dalle necessità di un corretto presidio ambientale.***

*6. **Negli ambiti di conservazione TNI è vietato aprire nuove strade o ampliare o modificare quelle esistenti,** ad eccezione di quelle pubbliche necessarie per combattere gli incendi boschivi.*

Quindi nelle norme generali delle zone TNI, **all'art. 62 del PUC, si ribadisce il divieto di aprire nuove strade, anche pubbliche, allo scopo di salvaguardare la peculiarità della zona.**



for a living planet®



Dal confronto orto fotografico risulta evidente come l'area in oggetto ricada interamente all'interno del regime ANI-MA in quanto la sede stradale comunale fungerebbe da confine tra i due regimi del PTCP.

Nello studio non viene minimamente affrontata la tematica del consumo di suolo, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di AREE NON EDIFICATE.

Dunque il progetto si pone, con evidenza, in netto contrasto con le norme di PUC. Il contrasto inoltre risulta evidente anche con le norme del PTCP regionale. Come sopra ricordato, infatti, l'area interessata è classificata come zona ANI-MA.

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

nel caso di deroga si rilevarebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA, che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico è sottoposta al regime insediativo di mantenimento.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".*




WWF *for a living planet*

Al comma 3, “non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi”.

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui andrebbe ad incidere.



Estratto dallo studio di fattibilità stato attuale



Sovrapposizione del progetto con lo stato attuale.

Si noti l'evidente eliminazione dell'area boscata tutelata.

Tutela delle aree boscate

Nella zona ove è prevista la collocazione del nuovo impianto sportivo, è stata riscontrata la presenza di vegetazione arbustiva ed arborea, e quindi definibile pertanto **boscata** in virtù

- sia dell'art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1 che recita "Agli effetti della presente legge si considera **bosco** il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo



for a living planet®

della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo” ;

- **sia dell'area che risulta essere oggetto di copertura boscata in continuum con la copertura forestale estesa e meglio definita : - ai sensi del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018,**

Art. 4

Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

- **L'area quindi risulta essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142 comma 1 punto G in quanto territorio coperto da foreste e boschi.**

Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati.

- **L'area quindi risulta essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142 comma 1 punto C**



Campo da calcio in Località Natta, Cella Ligure
Planimetria renderizzata su ortofotocarta

Sovrapposizione dello studio di fattibilità relativo all'impianto con le aree interessate.



for a living planet®

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

Così come indicato dal sito web : www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".



Stazione: 13871	
Tipo sito:	Segnalazione Generica
Posizione geografica (X-Y)	464957 - 4910890
Data inserimento stazione	01/04/2006
Regione biogeografica	Mediterranea
OLD Toponimo (Biodiversità 1/2)	Castello Capelli

Codice osservazione		1						
Data osservazione		01/04/2006						
Tipo osservazione		Generica Storica						
Codice specie	Num specie	Target	Tecnica di monitoraggio	Stadio di sviluppo	Caratteri migratori	Abitudini	Tipo monitoraggio	Tipo monitor sub
815 <i>Robertia taraxacoides</i>	- informazione non disponibile	informazione non disponibile	nd	nd	nd	nd	nd	nd


copyright 2005 **Regione Liguria**
 Regione Liguria - piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova
 tel. +39 010 54851 - fax +39 010 5488742

<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

La **costolina appenninica** (nome scientifico ***Robertia taraxacoides*** (Loisel.) DC., 1815) è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae. *Robertia taraxacoides* è anche l'unica specie del genere ***Robertia***.



for a living planet®



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

A fronte di sopralluoghi effettuati nell'area interessata dal progetto si è ravvisata la presenza oltre agli esemplari monumentali, di diversi esemplari di varia grandezza di Quercus Suber.

Si rammenta come la specie sia sottoposta a regime di tutela ai sensi della :

-L.R. 10 luglio 2009, n. 28. Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità TITOLO III e dell'art.15 TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA. (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea). La specie Quercus suber rientra tra quelle oggetto di protezione (allegato B).

- La L.R. 30 gennaio 1984, n. 9. Norme per la protezione della flora spontanea , la quale



for a living planet®

Art. 4. Recita:

E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

L'area interessata per la dimensione e la distribuzione delle piante (parte degli esemplari di sughera sono minacciati o parzialmente coperti da pinastro colpito da cocciniglia) rientrerebbe identificata come habitat di *Quercus Suber* codice 9330 Foreste di *Quercus suber*, di cui all' ALLEGATO I della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Europeo 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali

La vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"**. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:

"(...) tutela, in particolare, la diversità:

a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;


b) degli habitat;

c) di altre forme naturali del territorio.

La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione



L'estratto ortofotografico rileva con gps il percorso che lo scrivente ha effettuato per individuare i vari esemplari di Quercus Suber.

CRITICITA' RILEVATE NELLO STESSO STUDIO DI FATTIBILITA'

Nello studio di fattibilità si legge:

*“..**DEDUZIONI:** sulla scorta della documentazione sopra prodotta, in funzione della possibilità edificatoria e problematiche principalmente a livello di impatto ambientale per le caratteristiche naturali del sito nonché per la destinazione d'uso del suolo, secondo la vigente normativa di P.U.C. inibendo la fase edificatoria.*

5. INDICAZIONI PER AFFRONTARE LA PROGETTAZIONE

Di seguito, sulla scorta degli elaborati redatti ed allegati, e dall'analisi dei sopra riportati stralci cartografici, si constaterà che l'opera allo stato attuale non risulta essere realizzabile a causa della destinazione d'uso del suolo per indirizzo urbanistico

IL SITO E LA NUOVA OPERA

..... Tale impianto sportivo è collocato su un'area di crinale di interessante valore ambientale per la presenza di alberature tipiche della macchia mediterranea, con andamento a terrazzamento naturale.”



for a living planet®

Le immagini di seguito riportate ed estrapolate da google earth mostrano vari esemplari di *Quercus suber*, situati in fregio alla strada ed interessati direttamente dal progetto.





WWF *for a living planet*®





WWF *for a living planet*





for a living planet®

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Alla luce di quanto segnalato, la scrivente Associazione osserva l'inammissibilità e relativo impatto negativo non mitigabile della nuova opera proposta, con l'ambito naturale oggetto di tutela.

Distinti saluti.

WWF ITALIA

Il Delegato Liguria
Marco Piombo



for a living planet®

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL 27/11/2022 COMUNE DI CELLE LIGURE
LOC. NATTA**





for a living planet®



Imponente esemplare di roverella (*Quercus pubescent*) posto nell'area di progetto



WWF *for a living planet*®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Querus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Querus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto IN FREGIO ALLA STRADA all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto IN FREGIO ALLA STRADA all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto IN FREGIO ALLA STRADA all'interno dell'area di progetto




for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto IN FREGIO ALLA STRADA all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto IN FREGIO ALLA STRADA all'interno dell'area di progetto




for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto IN FREGIO ALLA STRADA all'interno dell'area di progetto



WWF *for a living planet*



Risultato Info - Lista

01/C443/SV/07 (Alberi Monumentali - D.D.
n.3143/2022)

CELLE LIGURE (Comuni)

Provincia di Savona (Province)



WWF *for a living planet*®



ESEMPLARE di *Quercus suber* ALBERO MONUMENTALE



WWF *for a living planet*®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



WWF®

for a living planet®



ESEMPLARE di *Querus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Querus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



WWF®

for a living planet®



ESEMPLARE di Quercus suber posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



WWF *for a living planet*®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



WWF *for a living planet*®



ESEMPLARE di *Querus suber* posto all'interno dell'area di progetto



ESEMPLARE di *Querus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Querus suber* posto all'interno dell'area di progetto



WWF *for a living planet*®




ESEMPLARE di Quercus suber posto all'interno dell'area di progetto



ESEMPLARE di Quercus suber posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto all'interno dell'area di progetto



for a living planet®



ESEMPLARE di *Quercus suber* posto in adiacenza all'area di progetto